

COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 3del: **09.02.2019**

Trasmessa il 07/03/2019

al ALBO prot. n. 1475

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:****DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2019**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5[^] comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **nove febbraio duemiladiciannove** alle ore **10.00** in adunanza straordinaria di I[^] convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2[^] comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

FIOCCHI LUIGI	P	MANICARDI LUCIA	P
GOVI SARA	P	SCAGLIONI ENZO	P
BINELLI ANDREA	A	GIGLI FABIO	P
GABRINI GIULIANO	P	COLORETTI MASSIMILIANO	P
CHIARI MARICA	A		
BELTRAMI ERICA	A		
GOVI FILIPPO	P		
FERRARI PIERO	P		
MILANI EMANUELE	P		

Totale presenti **10**

Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Sig.ra **MARILIA MOSCHETTA**

Il Sig. **LUIGI FIOCCHI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosce la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori:

Emanuele Milani, Giuliano Gabrini, Massimiliano Coloretti

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

Illustra Piero Ferrari su tutti i punti relativi al bilancio.

Interviene il Sindaco per riferire a proposito della programmazione degli interventi, in particolare sui depuratori, sull'intervento a Gazzano, quasi terminato e su quello di Carniana dove si è riusciti ad identificare l'area dove installarlo dopo alcune difficoltà; sulle zone di Sonareto e Sologno si faranno interventi di una certa entità sulla strada.

Riguardo ai mutui contratti da questa amministrazione, ricorda che all'inizio del mandato, nel 2006, la situazione era "esplosiva", ed è cominciata, pur con fatica, l'idea di rientrare nei debiti. Si ritiene quindi soddisfatto per aver proceduto, nonostante le critiche e gli attacchi, a questa manovra compresa l'estinzione di molti mutui, non gravando sui cittadini, pur avendo comportato limitazioni riguardo alcuni interventi sul territorio.

Sul personale il Sindaco informa che dal 1° febbraio l'agente di polizia comunale è stato trasferito presso il Comune di Montecatini Terme per mobilità, pertanto si dovrà procedere alla indizione di un nuovo concorso, mentre sull'anagrafe si è provveduto ad una sostituzione a tempo determinato.

Coloretti prende la parola con una constatazione che "questo è il nostro ultimo bilancio", e che occorre fare una considerazione sul fatto che "potrebbe essere un bilancio meraviglioso se ci sono o arrivano i finanziamenti, oppure il solito bilancio"; evidenzia le cose rimaste sospese per gli anni futuri, quale il plesso scolastico unico, che se fosse consegnato più moderno e tecnologicamente avanzato potrebbe dare un impulso positivo e risolvere problemi di campanilismo.

Circa i rapporti con le istituzioni, ad esempio con la Provincia evidenzia che quest'ultima non tiene molto in considerazione i Comuni della montagna riguardo alcuni finanziamenti sulla viabilità, e auspica quindi dei miglioramenti di questo rapporto.

Sul turismo e sullo sviluppo della zona alta di Febbio e Civago, andrebbe rivisto in modo diverso dagli anni 80, anche in altre aree ed ambiti, mettendo a sistema le strutture degli impianti sportivi di Villa Minozzo, uno sportivo e uno socio assistenziale.

Aggiunge che rispetto alle cose sospese risaltano altre situazioni che si stanno spostando all'Unione dei Comuni, quali ad esempio il passaggio dell'organizzazione della macchina comunale insieme ai servizi e prerogative, alle Aree interne, e questo spostamento richiede un monitoraggio di questi servizi oltre ad un rispetto delle linee politiche e programmatiche da parte della prossima amministrazione, da portare al di fuori del consiglio comunale coinvolgendo maggiormente i cittadini, perché osserva come non ci sia sufficiente attenzione da parte di questi ultimi; lo streaming potrebbe essere uno degli strumenti di coinvolgimento dei cittadini alle attività del Comune.

Il Sindaco risponde a Coloretti che, riguardo a quest'ultimo tema, si dovrebbe partire dalle esigenze dei cittadini ed affrontare le problematiche presenziando sul territorio ed ascoltare e parlare con i cittadini, questo al fine di prevedere ed anticipare alcuni problemi.

Condivide infine con Coloretti sull'importanza di dare segnali forti di continuità, soprattutto sulla scuola, riponendo fiducia per il proseguimento e la realizzazione di questo grande progetto da parte della prossima amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 – art. 1 comma 1°, il quale recita: "E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche" e comma 3° (così come novellato dall'art. 1, comma 142, L. n. 296/2006) il quale recita " I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

VISTO l'articolo comma 3 bis del suddetto decreto ai sensi del quale il Comune può con il regolamento medesimo, stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali ;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno in data 7 dicembre 2018 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. (18A08102)(GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018);

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, salva la proroga di anno in anno in caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio - purché entro il termine di cui sopra - hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI il comma 143 della Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006) che stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale comunale IRPEF sia effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, nonché il D.M. 5 ottobre 2007 ed il D.M. 22 ottobre 2008, emanati in attuazione della norma predetta;

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 (così come novellato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012), a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma, 3 del decreto legislativo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. n. 16/2012 che prevede che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it ;

DATO ATTO che - in virtù della modifica normativa apportata all'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 360/1998, ad opera dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2014 - l'acconto dell'imposta in questione deve in ogni caso essere determinato sulla base delle aliquote ed eventuali soglie di esenzione vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014 ai sensi del quale ai fini della pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote ed eventuali esenzioni stabilite;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.3 del 10/04/2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF;
- la propria deliberazione n.18 del 07/04/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si confermava, come per gli anni precedenti, l'aliquota dell'addizionale in oggetto nella misura dello 0,4%;

RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n.16 del 18/07/2015, con la quale si stabiliva per l'esercizio finanziario 2015 una modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, passando dalla misura del 0,40% al 0,60%, utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel seguente modo:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,60%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,60%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,60%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,60%
oltre 75.000 euro	0,60%

si stabiliva una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), e che adottava, altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 3 bis del D.Lgs. n° 360/1998, il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef che prevede all'art. 4 una soglia di esenzione per i redditi irpef sino a € 9.300,00 al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

RICHIAMATA, la propria deliberazione n.3 del 25/03/2017, con la quale si confermava l'aliquota dell'anno precedente nella misura dello 0,60% e si confermava l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a euro 9.300,00 (novemilatrecento/00);

RICHIAMATA, la propria deliberazione n.4 del 24/02/2018, con la quale si confermava l'aliquota dell'anno precedente nella misura dello 0,60% e si confermava l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a euro 9.300,00 (novemilatrecento/00);

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) nella quale non è prevista la proroga del blocco degli aumenti delle aliquote di tributi e addizionali (scaduto il 31.12.2018);

CONSIDERATO che:

la riduzione dei trasferimenti in parte corrente e le esigenze di bilancio determinano la necessità di una modifica nel seguente modo:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,75%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,75%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,75%

oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,75%
oltre 75.000 euro	0,75%

si conferma una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore a euro 9.300,00 (novemilatrecento/00);

CONSIDERATO inoltre:

- che con l'aumento dell'aliquota proposto e tenuto conto della soglia di esenzione, si ottiene un gettito di competenza stimato in euro 338.000,00 (calcolato tenendo conto del gettito risultante sul Portale del Federalismo all'aliquota dello 0,60% - da un minimo di euro 229.467,64 a un massimo di euro 280.460,45, previsione di cassa 2018 calcolata sull'imponibile 2016, (ultimo disponibile);
- che la soglia di esenzione prescelta, per redditi sino a € 9.300,00, interessa approssimativamente n. 989 (33,42%) contribuenti residenti nel Comune di Villa Minozzo su un totale di n. 2.959 contribuenti interessati da questa imposta;

VISTI i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2019 e nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

RITENUTO pertanto di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dal 0,60% al 0,75% per l'anno 2019, ferma restando l'esenzione per i contribuenti con redditi imponibili IRPEF non superiori ad Euro 9.300,00;

DATO ATTO che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale ai sensi del disposto dell'art. 1, comma 142, della L. 296/2006, nonché dell'art. 42, comma 2, lettera f, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 1 (Massimiliano Coloretti)
Astenuti	nessuno

D E L I B E R A

1. **DI AUMENTARE** per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dal 0,60% al 0,75%;

2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 l'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini

dell'addizionale comunale all'IRPEF, non superiore ad € 9.300,00;

3. **DI DARE ATTO** che la soglia di esenzione sopra indicata non va intesa come franchigia bensì come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta ; in caso di superamento del limite di esenzione stabilito l'addizionale si applica sul reddito complessivo (art. 1, comma 11, D.L. n. 138/2011);
4. **DI DARE** atto che l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Villa Minozzo alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs 28/09/1998, n. 360 richiamato in premessa;
6. **DI DARE MANDATO** agli uffici competenti per la pubblicazione e per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Binelli Andrea

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Razzoli Rag. Brunella

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LUIGI FIOCCHI

IL SEGRETARIO
F.to MARILIA MOSCHETTA

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li - **7 MAR 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARILIA MOSCHETTA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **07/03/2019**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il:
 - - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARILIA MOSCHETTA

.....